

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2311

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 26 novembre 1984

Estensione della prestazione economico-previdenziale prevista in caso di morte a favore dei dipendenti di enti di diritto pubblico di cui alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, a tutti i dipendenti pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto, l'ENPDEP è chiamato ad erogare ai dipendenti da enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, la prestazione economico-previdenziale, denominata « indennità per morte » che ha trovato la sua conferma in sede legislativa per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Tale prestazione, tuttavia, non copre in regime obbligatorio, *ope legis*, anche gli ex dipendenti in pensione e loro familiari, avendo la legge n. 692 del 1955

preso in considerazione le sole prestazioni di malattia.

Poiché ne deriva una situazione discriminatoria proprio nel momento in cui tale tipo di tutela assume maggior rilevanza per prospettive e tempi e spesso dopo aver regolarmente contribuito al suo finanziamento durante i periodi di servizio attivo, in netta contraddizione, quindi, con la natura ed il contenuto previdenziale della prestazione stessa, è stata predisposta sulla questione la proposta di legge che segue, volta alle estensione della prestazione anche agli ex dipendenti pensionati.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 la prestazione previdenziale di cui al n. 3, dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, è stesa a tutti i dipendenti pubblici comunque denominati appartenenti alla amministrazione civile e militare dello Stato e alle amministrazioni locali regionali, provinciali e comunali.

Con la stessa decorrenza, inoltre, la prestazione suddetta è altresì estesa a tutti gli ex dipendenti collocati a riposo con diritto a trattamento pensionistico a carico dello Stato, della CPDEL, dell'INPS o dei correlativi fondi sostitutivi o integrativi di previdenza.

Al finanziamento della prestazione di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante il versamento — all'ENPDEP - Gestione economico-previdenziale —, a far data dallo stesso 1° gennaio 1984 e a carico dei lavoratori o dei pensionati interessati, della aliquota contributiva dello 0,12 per cento sulla retribuzione omnicomprensiva o sulla pensione in godimento.